

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE
STATUTO

Titolo 1: COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – È costituita una libera associazione denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE A.I.S.A. ONLUS (di seguito indicata semplicemente con Associazione), che persegue il fine della Solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione:

“A.I.S.A. – ONLUS”

ART. 2 – L'Associazione ha sede legale presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta – UO Biochimica e Genetica in Via Celoria 11, 20133 Milano.

ART. 3 – L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – L'Associazione costituisce a garanzia dei terzi un fondo iniziale di € 30.987,41 (trentamilanovecentottantasette/41) – [pari a L. 60.000.000 (sessantamilioni)] – regolato a norma dei successivi ART. 6 comma 4 e ART. 21 lettera c.

ART. 5 – L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica ed ha lo scopo di:

- a. incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca delle cause per la prevenzione e la cura delle sindromi atassiche;
- b. aiutare e sostenere i pazienti affetti da questa malattia e i loro familiari;
- c. diffondere tra gli operatori sanitari informazioni concernenti i risultati delle ricerche sulle sindromi atassiche e i progressi nel campo della sua cura;
- d. pubblicizzare in modo esteso e corretto le caratteristiche principali delle sindromi atassiche ed i risultati della ricerca scientifica;
- e. reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura delle sindromi atassiche e/o altre malattie correlate;
- f. cooperare con altre Istituzioni ed Enti, nazionali o internazionali, aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione e i cui statuti siano compatibili con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e dalle altre leggi sul volontariato.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

ART. 6 – L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a. quote e contributi dei soci;
- b. contributi volontari di partecipazione e liberalità da parte di persone, enti o società pubbliche o private;
- c. eventuali oblazioni e liberalità di terzi, anche testamentarie;
- d. eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);
- e. ogni altro contributo, compresi rimborsi dovuti a convenzioni, che enti pubblici, privati od organismi internazionali diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- f. entrate derivanti da attività commerciale e produttive marginali consentite dalla legislazione vigente.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote e i contributi dei soci vengono determinati dall'Assemblea nella misura necessaria a coprire il fabbisogno finanziario dell'esercizio in corso risultante dal bilancio di previsione di cui all'ART. 14 nonché a coprire perdite di gestione degli esercizi precedenti che riducano il patrimonio dell'Associazione al disotto dell'importo del fondo patrimoniale previsto dall'ART. 4.

ART. 7 – L'Associazione opera sul territorio nazionale, anche secondo quanto previsto all'ART. 12 seguente.

Titolo 2: SOCI

ART. 8 – Possono essere soci (indicati anche con il termine di “aderenti”) dell'Associazione tutti i cittadini

italiani e stranieri che abbiano raggiunto la maggioranza e che condividono gli scopi indicati dall'ART. 5 del presente statuto.

I soci si dividono in:

- a. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- b. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- c. soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto.

ART. 9 – L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Sui ricorsi avverso l'accettazione o la reiezione di un nuovo socio si esprime, con decisione definitiva, l'Assemblea dei soci.

Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Tutti i soci hanno diritto a:

- a. partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. accedere alle cariche associative;
- d. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti a:

- a. osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d. versare la quota associativa annuale.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 10 – La qualifica di socio si perde per:

- a. decadenza;
- b. recesso;
- c. esclusione;
- d. decesso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno; restando impregiudicato il diritto dell'Associazione di ripetere il credito insoluto.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c. quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- d. per indegnità.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'esclusione diverrà definitiva solo dopo la ratifica del provvedimento da parte dell'Assemblea dei soci.

ART. 11 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo 3: SEZIONI

ART. 12 – L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, anche mediante Sezioni autonome.

Le Sezioni autonome dovranno avere un proprio atto costitutivo ed un proprio statuto allineato con il presente Statuto.

La creazione delle Sezioni e l'uso o la revoca di utilizzo del marchio registrato da parte delle stesse è proposto dal Direttivo Nazionale e deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le seguenti linee guida:

- a. le Sezioni sono costituite con la partecipazione di almeno 15 soci;
- b. le Sezioni possono reperire localmente fondi secondo quanto previsto all'ART. 6 dello statuto;
- c. le Sezioni hanno piena autonomia e rispondono direttamente del proprio operato nei confronti della legge e di terzi;
- d. le Sezioni possono concordare con altre sezioni e/o con la sede centrale programmi di attività e comune partecipazione;
- e. Le sezioni sono denominate con nome ed acronimo A.I.S.A., seguito dal nome della località e dall'indicazione di ONLUS.

Titolo 4: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente dell'Associazione (in seguito nominato semplicemente con il titolo di "Presidente");
- c. il Consiglio direttivo;
- d. Il Collegio dei Revisori dei conti.

Titolo 5: L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14 – L'Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per:

- a. l'approvazione della relazione del Presidente del Consiglio sulle attività svolte e del bilancio consuntivo al 31 Dicembre;

- b. l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno in corso;
- c. l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Inoltre l'Assemblea dei soci:

- d. elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti alle scadenze triennali ed ogni qualvolta si presenti la necessità di sostituire dei componenti cessati dall'incarico;
- e. approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- f. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g. fissa l'ammontare della quota associativa;
- h. delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo statuto (nei modi specificati dall'ART. 19 dello Statuto);
- i. nomina il liquidatore in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione.

ART. 15 – L'Assemblea dei soci può essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione delle assemblee sociali, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'orario fissati, deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione:

- a. mediante affissione presso la sede sociale;
- b. mediante comunicazione scritta personale a ciascun socio, da effettuarsi anche mediante e-mail;
- c. oppure mediante pubblicazione sulla stampa dell'Associazione o su quotidiani.

ART. 16 – L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci + 1 (più uno).

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti (salvo nei casi previsti dal successivo ART. 19).

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Nessun socio potrà portare più di 2 (due) deleghe.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

ART. 17 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da altro socio designato dall'Assemblea.

ART. 18 – Le delibere dell'Assemblea devono essere prese a maggioranza dei votanti.

ART. 19 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno

Titolo 6: CARICHE SOCIALI E ATTRIBUZIONI RELATIVE

ART. 20 – L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 9 ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente.

ART. 21 – Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a. la nomina, tra i suoi membri, del Presidente;
- b. la nomina, tra i suoi membri, di due Vice-Presidenti e la nomina del Segretario e del Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere anche scelti tra estranei all'Associazione;
- c. l'ammissione all'Associazione dei nuovi soci secondo quanto previsto all'ART. 9 dello Statuto;
- d. la determinazione biennale del fondo patrimoniale di cui al precedente ART. 4;
- e. le delibere su questioni che superino l'ordinaria amministrazione;
- f. la radiazione dei soci per i motivi di cui all'ART. 10;
- g. l'assunzione di personale tecnico o amministrativo per il funzionamento dell'Associazione e la definizione per tutti dei loro compiti e delle loro retribuzioni e comunque nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità previste dal bilancio;
- h. la compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché la stesura dell'inventario del patrimonio sociale;

i. l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, per i quali compiti il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte uno o più dei suoi componenti;

j. la convocazione delle assemblee;

k. l'approvazione e la modifica di un eventuale regolamento interno dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il consigliere che risulti assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive ai consigli direttivi si intende decaduto dalla carica.

Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

ART. 22 – Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante affissione nei locali della sede operativa dell'Associazione e invito spedito, anche a mezzo di posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, da uno dei Vice-Presidenti in ordine di anzianità.

Al Presidente spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

ART. 23 – La rappresentanza sociale nei confronti di terzi ed in giudizio spetta al Presidente o in caso di impedimento ai due Vice-Presidenti, disgiuntamente tra loro.

ART. 24 – Al Segretario compete:

- a. stendere i verbali del Consiglio Direttivo e delle delibere assembleari;
- b. conservare la corrispondenza e la documentazione sociale;
- c. sovrintendere al buon funzionamento dei servizi dell'Associazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio.

La carica di Segretario è gratuita.

ART. 25 – Al Tesoriere compete:

- a. provvedere alla tenuta delle registrazioni e dei libri contabili;
- b. provvedere ai pagamenti ed agli incassi;
- c. espletare gli atti amministrativi nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere è gratuita.

ART. 26 – Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tenute da un'unica persona.

ART. 27 – I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. L'Assemblea nomina inoltre, fra questi, un Presidente del Collegio dei Revisori.

Ad essi compete la verifica dei bilanci e delle tenute contabili.

La loro carica è gratuita.

Titolo 7: ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 28 – L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. I bilanci verranno depositati, in copia, presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione.

ART. 29 – Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno erogati entro l'esercizio successivo e destinati agli scopi dell'Associazione.

ART. 30 – In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di una sua cessazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che perseguono fini identici o analoghi, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'ART. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 31 – Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Regolamento Interno, che l'Assemblea approverà, al Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.

Nota – Il presente statuto è stato compilato anche ai sensi dell'ART. 3 della legge 266 dell'11.04.1991, e può godere delle agevolazioni fiscali di cui all'ART. 8 della legge stessa.